

LOGO AZIENDA



Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione

attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

firmato digitalmente

TRA

l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di seguito anche "Università", "Ateneo" o "Ud'A" (P. IVA 01335970693 - C.F. 93002750698 - PEC ateneo@pec.unich.it), con sede in via dei Vestini n.31, 66100 CHIETI, in persona del Rettore, nato a (munito dei poteri statuari necessari alla firma del presente protocollo d'intesa), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo,

e

NOME PARTNER di seguito anche (C.F. e P.IVA - PEC con sede legale in via Città..., in persona del legale rappresentante, di seguito indicate collettivamente anche come le Parti.

PREMESSO CHE

a) l'Università ha tra i suoi fini statuari la promozione della Ricerca, della Formazione e di attività di Terza Missione e che in quest'ottica sostiene e sviluppa iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, organizzazioni non profit, startup e altre università volte a realizzare opportunità concrete di occupazione per gli studenti, di sviluppo di competenze e di sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

b) NOME PARTNER....., al fine di promuovere la propria attività, la propria immagine, il proprio nome e il proprio marchio nonché di sviluppare progetti con

l'Università che riguardino la ricerca, la formazione e la terza missione ha manife-

stato l'intenzione di sottoscrivere il presente accordo ("Accordo") al fine di regolare la collaborazione con l'Università (la "Collaborazione").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OBIETTIVI E TIPOLOGIE DI COLLABORAZIONE

L'UdA e IL NOME PARTNER intendono definire un accordo di collaborazione quadro che miri all'obiettivo di sviluppare sinergie strategiche nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo, così come di seguito precisato:

1.1 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Le collaborazioni potranno riguardare:

- progetti di ricerca fondamentale e applicata su tematiche di interesse comune;
- partecipazione congiunta a bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;
- dottorati industriali e dottorati in apprendistato di alta formazione;
- finanziamento di borse di dottorato, assegni di ricerca e borse post-doc;
- dottorati congiunti con rilascio di titolo doppio o in co-tutela;
- sviluppo e brevettazione congiunta di invenzioni e know-how;
- trasferimento tecnologico e licensing di tecnologie universitarie;
- creazione di spin-off universitari e startup innovative;
- servizi di consulenza tecnico-scientifica specialistica;
- condivisione di infrastrutture, laboratori e strumentazioni scientifiche;
- analisi, test, certificazioni e servizi di laboratorio;
- programmi di proof-of-concept per tecnologie emergenti;
- altre collaborazioni legate alla ricerca.

1.2 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

LOGO AZIENDA



Le collaborazioni potranno riguardare:

- testimonianze, seminari specialistici e moduli didattici nei corsi di laurea;
- laboratori pratici con strumentazioni e metodologie del Partner;
- visite didattiche e project work su casi reali;
- tirocini curriculari ed extra-curriculari per studenti e neolaureati;
- tesi di laurea e di dottorato su tematiche di interesse congiunto;
- partecipazione ai Comitati di indirizzo dei Corsi di studio;
- co-progettazione di master universitari e corsi post-laurea;
- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
- scuole estive, workshop intensivi e seminari di formazione;
- programmi executive per dirigenti e professionisti;
- formazione continua e lifelong learning;
- certificazioni professionali congiunte;
- programmi di mobilità internazionale per studenti e docenti;
- scambi di ricercatori e visiting professor;
- summer/winter school congiunte
- altre attività legate alla didattica universitaria

1.3 ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

Le collaborazioni potranno riguardare:

- programmi di incubazione e accelerazione per startup universitarie;
- business plan competition e startup challenge;
- mentoring imprenditoriale e supporto all'autoimpiego;
- servizi di orientamento professionale e career counseling;
- career day, job fair e incontri con il mondo del lavoro;
- programmi di assessment e sviluppo delle competenze trasversali;

LOGO AZIENDA



- job shadowing e percorsi di affiancamento professionale;
- attività di public engagement e divulgazione scientifica;
- eventi pubblici, conferenze e convegni aperti alla cittadinanza;
- produzione di contenuti multimediali educativi e divulgativi;
- progetti di citizen science e ricerca partecipativa;
- iniziative per lo sviluppo economico e sociale del territorio;
- progetti di rigenerazione urbana e smart city;
- valorizzazione del patrimonio culturale locale;
- programmi per l'inclusione sociale e la diversity;
- iniziative per la sostenibilità ambientale e l'economia circolare;
- progetti orientati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs);
- attività di corporate social responsibility condivise
- altre attività legate alla terza missione dell'ateneo

1.4 ATTIVITÀ TRASVERSALI E DI SUPPORTO

Le collaborazioni potranno inoltre includere:

- utilizzo reciproco di spazi, strutture e infrastrutture;
- servizi di comunicazione, marketing e branding condivisi;
- partecipazione a network nazionali e internazionali;
- sviluppo di partnership multiple con altri soggetti;
- ogni altra forma di collaborazione coerente con le finalità istituzionali dell'Università e gli obiettivi strategici del Partner.

Le specifiche modalità di realizzazione delle attività sopra elencate saranno definite mediante accordi attuativi che le parti potranno sottoscrivere in base alle rispettive esigenze e obiettivi.

ART.2 - DURATA

LOGO AZIENDA



Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla sua sottoscrizione e per una durata di 24 mesi. L'Accordo si ritiene rinnovato tacitamente se non sia espressamente revocato da una delle parti attraverso notifica PEC.

ART.3- UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara in persona del Rettore Prof. Liborio STUPPIA.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) o anche Data Protection Officer (DPO) è il Prof. Gianluca BELLOMO.

La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili sul seguente link:

<https://www.unich.it/privacy>

ART.4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli eventuali risultati delle attività svolte oggetto del presente Accordo di collaborazione, inclusi brevetti, know-how, pubblicazioni scientifiche e altri diritti di proprietà intellettuale, saranno disciplinati secondo le modalità specificate negli accordi attuativi che regoleranno le singole iniziative.

Le Parti si riservano il diritto di utilizzare a titolo gratuito e senza vincoli o limiti di tempo, per soli scopi didattico-scientifici, ivi compresi la pubblicazione e presentazione al pubblico in maniera totale o parziale, tutti i risultati scaturenti dalle attività congiunte, impegnandosi in questo caso a dichiarare che le attività e i risultati sono stati realizzati nell'ambito delle attività oggetto della presente Collaborazione.

ART.5 - ONERI FINANZIARI

Il presente Accordo quadro non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Le eventuali collaborazioni a titolo oneroso, inclusi co-finanziamenti, sponsorizzazioni, borse di studio, dottorati industriali e altri investimenti congiunti, saranno disciplinate da accordi specifici che definiranno modalità, tempistiche e condizioni economiche delle singole iniziative e individueranno anche la struttura o le strutture di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati.

Gli accordi specifici potranno prevedere meccanismi di:

- Co-finanziamento per progetti di ricerca e innovazione
- Fondi congiunti per attività formative specialistiche
- Borse di studio e dottorati industriali
- Sponsorizzazioni per eventi e infrastrutture
- Revenue sharing per la commercializzazione dei risultati

- Altre forme di contribuzione concordate tra le parti

ART.6 - SOSTENIBILITÀ E IMPATTO SOCIALE

Le parti si impegnano a orientare le collaborazioni verso obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU.

In particolare, le collaborazioni potranno includere:

- Progetti di ricerca per la transizione ecologica e digitale
- Iniziative per l'inclusione sociale e la parità di genere
- Programmi di sviluppo territoriale e valorizzazione del patrimonio culturale
- Attività di public engagement e citizen science

Art.7 - RISOLUZIONE, SCIoglimento PER MUTUO CONSENSO E RECESSO

7.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi ivi previsti, mediante comunicazione a mezzo PEC da comunicare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

7.2 Fermo restando lo scioglimento per mutuo consenso, le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima. Scioglimento o recesso non produrranno effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

ART.8 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana, senza riguardo alle disposizioni sui conflitti di legge. Eventuali cause, azioni, o procedimenti relativi al presente Accordo, dovranno essere promossi dinanzi al Tribunale di Chieti e ciascuna delle Parti concorda nel riconoscere irrevocabilmente competenza esclu-

siva a tale Tribunale (e alla relativa Corte d'Appello).

Art.9 - REGISTRAZIONE E SPESE

9.1 Il presente atto è redatto in unico esemplare, firmato digitalmente *ex art.15* comma 2 *bis* L. n.241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. n.642/1972, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 - Aut. Prot. n.3843 del 31.1.2008.

9.2 Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli art.5 e 39 del D.P.R. n.131/86; la spesa sarà a carico della parte che ne richiede la registrazione o che, con la propria Condotta, l'avrà determinata.

Art.10 - COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica attivato con un servizio di posta elettronica certificata avente valore legale *ex art.1*, comma 1, lettera n-ter D. L.gs n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD):

Quanto alla NOME AZIENDA presso la PEC [INDIRIZZO](#) PEC AZIENDA

Quanto all'Università presso la PEC ateneo@pec.unich.it

Art.11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contenuto del presente Accordo potrà essere modificato solo attraverso il consenso manifestato per iscritto dalle parti e condiviso, anche a mezzo note che, una volta approvate e firmate da ambedue le Istituzioni, per il tramite dei propri rappresentanti, diverranno parte integrante dell'Accordo.

Eventuali allegati tecnici, piani di attività specifici e protocolli operativi potranno essere concordati tra le parti senza necessità di modifica del presente Accordo, purché coerenti con gli obiettivi e le finalità qui stabilite.

LOGO AZIENDA



Il presente Accordo è firmato digitalmente e sarà registrato in caso d'uso e a tassa
fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131/1986. Le eventuali spese di registra-
zione saranno a carico della parte che ne farà richiesta o su chi con la propria con-
dotta l'avrà determinata.

**Università degli Studi
"Gabriele d'Annunzio"
Il Rettore
.....
ex art.17 comma 2 lett. d)
dello Statuto**

**NOME PARTNER
Il Legale Rappresentante
Dott.**